



840/2013

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00954/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 954 del 2013, proposto dai dottori Claudio SICILIOTTI, Emanuele VENEZIANI, Domenico PICCOLO, Massimo MELLACINA, Andrea BONECHI, Claudio Romeo BODINI, Giulia PUSTERLA e Luciano BERZÉ, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Bertolissi, Egidio Lamberti, Francesca Mazzonetto e Donella Resta, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2,

contro

- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI

12/03/2013



COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, e l'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
FOGGIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non
costituiti;

nei confronti di

- dottor Gerardo LONGOBARDI, rappresentato e difeso dall'avv.
Aristide Police, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa
Sacchetti, 11;
- dottori Giampaolo LECCISI e Alfio PULVIRENTI, non costituiti;

per la riforma

dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza, nr. 736/2013 dell'8
febbraio 2013, e conseguente sospensione cautelare dei provvedimenti
impugnati con il ricorso di primo grado attualmente pendente dinanzi al
T.A.R. del Lazio e rubricato al nr. 138 del 2013.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del
dottor Gerardo Longobardi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;



12/03/2013



Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Lamberti e Mazzone per gli appellanti, l'avv. Police per l'appellato e l'avv. dello Stato Giustina Noviello per l'Amministrazione;

Ritenuto che appaiono non prive di fondatezza le argomentazioni di parte appellante circa la non incidenza sull'esito elettorale dei vizi ravvisati nella presentazione di una lista, essendo risultata questa soccombente (ciò anche in considerazione del particolare meccanismo elettorale previsto dall'art. 25 del d.lgs. nr. 139 del 2005, in virtù del quale la lista che riporta il maggior numero di voti esprime la totalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine);

Ritenuto, tuttavia, che s'impongono nell'adeguata sede del giudizio di merito gli opportuni approfondimenti non solo sugli evidenziati vizi individuati nella composizione della lista "*Insieme per la professione*", ma anche su altre circostanze rappresentate dalla difesa erariale, e segnatamente:

- sulla deliberazione che ha immediatamente preceduto le determinazioni del Consiglio Nazionale sulla lista in questione, e con la quale sono state disciplinate le modalità di partecipazione alla discussione e/o al voto dei consiglieri in situazione di conflitto di interessi (deliberazione a cui gli appellanti attribuiscono un valore meramente interpretativo della



12/03/2013

disposizione di cui all'art. 30 del d.lgs. nr. 139 del 2005, e nella quale invece l'Amministrazione ravvisa una modifica regolamentare attuata senza il rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla legge);

- sulla partecipazione al voto dei Consigli dell'Ordine di Bari ed Enna dopo le dimissioni dei rispettivi Presidenti, e in particolare sull'ammissibilità o meno che tale partecipazione avvenisse in regime di *prorogatio*;

Precisato che i predetti aspetti andranno approfonditi non solo con riguardo alla loro idoneità a configurare i presupposti di cui all'art. 28 del d.lgs. nr. 139 del 2005 per lo scioglimento del Consiglio Nazionale da parte del Ministero della Giustizia, ma anche sotto il profilo della loro eventuale incidenza, concreta ed effettiva, sulla competizione elettorale *medio tempore* svoltasi;

Ritenuto che, nell'attuale fase cautelare, può accedersi alla richiesta di sospensiva limitatamente all'indizione delle nuove elezioni (laddove va condiviso l'avviso, già espresso in sede di decreto presidenziale, per cui l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere allo stesso interesse pubblico), mentre gli atti impugnati dovranno restare pienamente efficaci nella parte relativa allo scioglimento del Consiglio Nazionale ed alla nomina di un Commissario straordinario, il tutto fino alla definizione del giudizio nel merito cui il T.A.R. dovrà procedere con assoluta priorità;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 954/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Tenuto conto del parziale accoglimento delle ragioni attoree, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


M

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 13/3/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Plu se hely

J. Kopp

AVV. RA. STAB. - TAR. LAZIO - ROMA
13/3/2013